



Originale

N. 14 Reg.

COMUNE DI VALLE DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione

OGGETTO: **TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - FISSAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTICINQUE del mese di LUGLIO
alle ore 19,00 nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi
recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Reg. Albo n. 538

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 69/2009, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On Line del sito del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla medesima data, la stessa deliberazione è stata affissa anche all'Albo Pretorio.

Valle di Cadore, - 5 AGO. 2014

Il Messo Comunale

Intervennero i Signori:	<u>Presenti</u>
1. SAVARIS BrunoSI
2. TOSCANI MatteoSI
3. DA FIES ElenaSI
4. SORAVIA RenzoSI
5. BATTISTELLA DanielSI
6. DEL LONGO GiulianoSI
7. SVALUTO M. CarmenSI
8. BATTISTON DiegoSI
9. CILIOTTA TitoSI
10. TOSCANI ArturoSI
11. SORAVIA ClaudioNO
12. OLIVOTTI PinoSI
13. SORAVIA MauraSI

Presenti N. 12

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. ssa Ornella BOSCARIN.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dr. Bruno SAVARIS nella sua qualità di SINDACO, che dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - FISSAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014

Il Responsabile del Servizio Tecnico interessato, attesta la regolarità tecnica della proposta di delibera indicata in oggetto, ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 art. 49 comma 1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.....rag. Giorgio De Col.....

Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera indicata in oggetto, ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 art. 49 comma 1.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIArag. Giorgio De Col.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco espone il deliberato.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo della TARES (Tassa rifiuti e servizi), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO che dall'anno 2014 la copertura dei costi dei servizi indivisibili è assicurata dalla I.U.C. attraverso la componente TASI (Tributo per i servizi indivisibili);

VISTO che la TASI è disciplinata, nel Comune di Valle di Cadore, dal capitolo 3 del regolamento I.U.C. approvato con la propria precedente deliberazione n. 12 del 25.7.2014, i cui articoli da 5 a 7 riguardano la determinazione delle aliquote, la disciplina delle agevolazioni e l'individuazione dei servizi indivisibili;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- 669. che individua il presupposto impositivo della TASI nel possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
- 671. che individua il soggetto passivo della TASI in chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 e stabilisce il vincolo di solidarietà tra i possessori e tra i detentori, in caso di pluralità degli stessi, per l'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 676. che fissa l'aliquota di base della TASI nella misura dell'1 per mille, attribuendo al Comune la facoltà di ridurla fino all'azzeramento, con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi ai sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

- 677. che impone al Comune, nella fissazione dell'aliquota TASI, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, inoltre, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, salva la facoltà di superare i limiti anzidetti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

- 678. che fissa il limite massimo dell'1 per mille per l'aliquota TASI da applicarsi ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

- 679. che dà facoltà al comune di prevedere riduzioni ed esenzioni, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

- 681. che prevede, nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'esistenza di due autonome obbligazioni tributarie, una in capo all'occupante, di misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI e l'altra in capo al titolare del diritto reale, per la parte restante.

- 682. riguardante la potestà regolamentare del Comune da esercitare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

- 683. che impone al Comune di approvare, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 anche in misura differenziata in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

- 688. riguardante la disciplina delle scadenze di pagamento ed il relativo regime transitorio per l'anno 2014, in base al quale, nel caso di mancato invio delle deliberazioni al Ministero delle Finanze attraverso il Portale del federalismo fiscale, entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento

del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" convertito con modificazioni dalla Legge 2 marzo 2014 n. 68;

VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è attualmente fissato al 31 luglio 2014, come stabilito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 in sede di conversione del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, art. 2-bis;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. La trasmissione si esegue per via esclusivamente telematica, mediante inserimento degli atti nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

UDITI gli interventi:

Il Consigliere Toscani Matteo: "critico più le scelte del legislatore che quelle del Consiglio Comunale. Non concordo sulla esenzione delle seconde case poiché hanno un utilizzo illimitato".

Il Sindaco spiega la scelta effettuata introducendo un correttivo di perequazione con l'IMU, al fine di agevolare gli utenti nelle modalità di pagamento.

Toscani Matteo, pur comprendendo le ragioni sottese, fa presente che "i due deliberati costituiscono provvedimenti ben distinti e come tali vanno valutati. Con questo sistema legislativo centrale si corre il rischio di pagare due volte gli stessi servizi e anche alle seconde case dovrebbero esserne caricati alcuni. Esprimo parere contrario perché è l'ennesima "stangata" a carico del cittadino".

Il Consigliere Battistella Daniel: "questo tema è stato oggetto di lungo dibattito. Il metodo scelto, perequazione con l'IMU, è stato dettato da mere necessità ragionieristiche, sono scelte tecniche che hanno consentito di snellire anche l'attività degli Uffici preposti".

Il Sindaco, ritorna sul testo del deliberato al fine di meglio spiegare la scelta del metodo di calcolo "dove c'è esenzione TASI è stata aumentata l'IMU".

CHIUSA la discussione

RICHIAMATA la potestà regolamentare del Comune, definita dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ed in particolare per la TASI dall'art. 1, comma 382 della legge n. 147/2013.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Toscani Matteo, Olivotti Pino e Soravia Maura) ed astenuti n. 1 (Toscani Arturo), resi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

1) di individuare per l'anno 2014 i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

Servizio	Costo
Pubblica sicurezza e vigilanza	38.645,00
Servizi cimiteriali	20.000,00
Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	89.000,00
Servizi socio-assistenziali	56.500,00
Sgombero neve	22.000,00
Totale	€ 226.145,00

2) a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel Comune di Valle di Cadore, si applicano le seguenti aliquote della TASI:

ALIQUOTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE Si applica per l'abitazione principale e relative pertinenze, quali definite e dichiarate ai fini IMU	1,5 %
ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE CON INVALIDO	0,5 %

Si applica per l'abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare anagrafico sia presente un soggetto con riconosciuta invalidità superiore al 66,66%.	
ALIQUOTA PER IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE Si applica per tutti i fabbricati che non sono qualificabili come abitazione principale e relative pertinenze ai fini IMU, e per le aree edificabili	0,0 % (ZERO)

- 3) di dare atto che il gettito TASI per l'anno 2014, in base alle predette aliquote, è stimato in misura pari ad € 82.000,00 attestando la copertura dei costi per servizi indivisibili nella percentuale del 36,26 %;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

Successivamente, con separata votazione: voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Olivotti Pino e Soravia Maura) ed astenuti n. 2 (Toscani Matteo e Toscani Arturo), il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE
Dr. Bruno SAVARIS

Handwritten signature of Dr. Bruno Savaris in black ink.

IL VICE SEGRETARIO
Dr. ssa Ornella BOSCARIN

Handwritten signature of Dr. ssa Ornella Boscarin in black ink.

Il sottoscritto Segretario Comunale,

CERTIFICA

- CHE, su conforme attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Online e all' Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza presentazione di opposizioni, reclami ed osservazioni;
- CHE la presente deliberazione:
 - è divenuta esecutiva dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 , 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Valle di Cadore, _____

IL SEGRETARIO
Dr. Salvatore BATTIATO